



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 221 DEL 2 marzo 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Global Service S.r.l./ Comune di Castello di Cisterna. Procedura aperta per l'affidamento di un servizio di refezione scolastica. Importo a base di gara: eu. 103.168,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A. Comune di Castello di Cisterna.

PREC 279/15/S

Criteri di attribuzione dei punteggi. Illegittimità delle limitazioni territoriali. Servizio di mensa. Criterio della distanza. Attribuzione del punteggio in base ai metri quadri di superficie dei locali. Illegittimità.

Non può ritenersi legittima la previsione del bando che contenga un'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica graduato in funzione della distanza del centro cottura dal luogo di consegna, se non rapportata al fattore tempo di percorrenza del tragitto da coprire.

E' da ritenersi legittima e non in contrasto con il principio della più ampia partecipazione la graduazione del punteggio che privilegia l'ampiezza della superficie attrezzata del centro cottura calcolata in metri quadri, purché abbia in considerazione l'effettivo utilizzo della stessa esclusivamente per l'esecuzione del contratto di appalto da affidare.

Art. 42, artt. 81 e segg. D.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere, prot. n. 119756 del 21 settembre 2015, con la quale la Global Service S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del bando nella parte in cui tra i criteri di aggiudicazione attribuisce un maggior punteggio alla distanza minima del centro cottura alla sede di consegna dei pasti ritenendo eccessivo e irrazionale il peso attribuito a tale elemento; segnalava inoltre come sproporzionata l'attribuzione del punteggio in funzione della grandezza della superficie attrezzata, calcolata in metri quadri, del centro cottura da utilizzare;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RILEVATO che il bando ha correttamente previsto come requisito di esecuzione e non di partecipazione per l'attribuzione del punteggio la distanza del centro di cottura dalla sede di consegna;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che stabilito un punteggio complessivo di 70 punti per il criterio tecnico, la misura di un punto per chilometro attribuita alla distanza inferiore del centro cottura principale di cui l'aggiudicatario disponga non appare irragionevolmente sproporzionata ed eccessiva;

CONSIDERATO che come già affermato da questa Autorità (vd. parere prec. n. 26/2014, parere prec. n.103/2012; parere prec. n.41/2012) la clausola del capitolato d'appalto che prevede la disponibilità di un centro cottura che renda possibile entro un certo tempo le operazioni di consegna è stata ritenuta conforme all'art. 42 del d.lgs. 163/2006 in quanto il tipo di servizio per cui l'appalto è indetto deve offrire precise garanzie di qualità, serietà, affidabilità e continuità, e la rapida raggiungibilità del centro cottura rappresenta pertanto, un requisito essenziale dell'offerta, inerendo ai mezzi indispensabili per la corretta esecuzione dell'appalto;

RITENUTO tuttavia che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha previsto una graduazione del punteggio riferita soltanto alla distanza in Km senza rapportarla al tempo effettivamente occorrente per percorrerli ed è stato affermato da giurisprudenza e prassi consolidate che la distanza chilometrica non rappresenta un indicatore oggettivo ma spesso risulta fuorviante, in quanto destinato a variare per l'incidenza di altri parametri quali condizioni infrastrutturali, territoriali, ecc (vd. parere prec. n. 41/2014);

RILEVATO inoltre che il bando di gara, tra i criteri di attribuzione del punteggio stabiliva di assegnare un max di 15 punti ripartiti in relazione all'ampiezza della superficie attrezzata del centro cottura, a partire da 500 mq sino a oltre 800;

CONSIDERATO che è legittimo nei capitolati d'appalto per il servizio di mensa tener conto dell'ampiezza della superficie attrezzata del centro cottura disponibile che viene in rilievo in relazione a condizioni igienico sanitarie prescritte dalla legge e che il punteggio stabilito dal bando non appare sproporzionato, sempre che il riferimento sia attuato in relazione a un'utilizzazione totale della superficie considerata e non frazionata per l'esecuzione di altri affidamenti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore nella parte in cui omette di parametrare la distanza del centro cottura con il fattore tempo occorrente per percorrerla;

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla disciplina normativa di settore la graduazione del punteggio che privilegia l'ampiezza della superficie attrezzata del centro cottura calcolata in metri quadri, purché abbia in considerazione l'effettivo utilizzo della stessa esclusivamente per l'esecuzione del contratto di appalto da affidare.

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2016

Il Segretario Maria Esposito